



COMUNE DI VICENZA

CONTROLLI INTERNI

PGN 107068

Vicenza, 23/08/2016

Direttiva nr. 03/2016

A tutti i Dirigenti

Sede

OGGETTO: DIRETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI – Conferimento di incarichi a Consiglieri comunali - art.5, comma 5, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010

Con deliberazione n.569/2016/QMIG (allegata *sub a*), la Corte dei Conti Veneto rimetteva alla Sezione Autonomie una questione concernente la corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art.5, comma 5, del D.L. 78/2010 (1). In particolare, si chiedeva se la dicitura "*qualsiasi incarico conferito dalle Pubbliche Amministrazioni*" nei confronti di titolari di cariche elettive dovesse ricomprendere anche gli incarichi legali, di difesa in giudizio e consulenza e gli incarichi di progettazione.

Con propria deliberazione n.11 del 18.03.2016 (allegata *sub b*), la Corte dei Conti - Sezione Autonomie, ha stabilito che "*La disciplina vincolistica contenuto nell'art.5, comma 5, D.L. n.78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato*", enucleando un principio di diritto che disattende la soluzione prospettata dalla Corte dei Conti Veneto.

Evidenziato che il nuovo Codice dei contratti ha chiarito che i servizi legali sono appalti di servizi, La invitiamo, nel caso in cui si debbano liquidare parcelle, anche di progettazione, di accertare e verificare che il professionista non sia anche titolare di carica elettiva (Consigliere, Assessore, ecc.) in qualsiasi Comune d'Italia.

Si prega di dare riscontro alla presente entro il 30/09/2016.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione
Dott. Antonio Caporrino

All.: c.s.

(1) D.L. 78/21010, art.5, comma 5: " Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196](#), inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta."



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA